

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-869 del 16/02/2026
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013 e s.m.i.: adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato in Comune di Palanzano (PR), Strada Selvanizza, 6/a richiesta dall'impresa individuale di cui alla pratica SUAP 2900/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-816 del 11/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Unione Montana Appennino Parma Est in data 21/03/2025 e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 56111 del 25/03/2025 - pratica Sinadoc 11890-2025 - dal legale rappresentante dell'impresa individuale di cui alla pratica SUAP 2900/2025 (P.IVA 02002690341), con sede legale in Strada Selvanizza 6/a Comune di Palanzano (PR), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo svolta presso lo stabilimento ubicato in Strada Selvanizza 6/a Comune di Palanzano (PR) comprensiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. L'istante era titolare di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex. art. 269 D.Lgs. 152/06 s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione n. 987 del 23/03/2010;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria condotta, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a V.I.A.;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024.

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";

- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023.

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota prot. n. 63886 del 03/04/2025 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013;
- con nota prot. n. 76027 del 22/04/2025 ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP inoltrava a tutti gli Enti con nota acquisita a prot. n. 132799 del 23/07/2025 le integrazioni trasmesse dall'impresa;
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae ST in merito alla matrice emissioni in atmosfera prot. n. 155907 del 03/09/2025, i seguenti atti/determinazioni di assenso:
 - il parere in merito alla matrice impatto acustico espresso dal Comune di Palanzano con nota prot. n. 66320 del 08/04/2025;
 - il parere in merito alla compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Palanzano con nota prot. n. 72515 del 16/04/2025;
 - il parere di competenza espresso da AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. n. 151080 del 26/08/2025;

- con prot. n. 167314 del 22/09/2025 ARPAE SAC comunicava al SUAP e p.c. all'impresa la sospensione del procedimento, a seguito della necessità di integrare la documentazione pervenuta con istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, come richiesto da ARPAE-ST con prot. n. 155907 del 03/09/2025;
- l'impresa trasmetteva le integrazioni richieste ad Arpae SAC con prot. 12510 del 22/01/2026;
- il parere del Comune di Palanzano in merito al titolo abilitativo scarichi idrici prot. n. 22402 del 05/02/2026;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP Unione Montana Appennino Parma Est in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'impresa individuale di cui alla pratica SUAP 2900/2025, per l'esercizio dell'attività di allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo svolta presso lo stabilimento ubicato in Strada Selvanizza 6/a Comune di Palanzano (PR), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21/07/2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;
2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa individuale di cui alla pratica SUAP 2900/2025, P.IVA 02002690341, in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Strada Selvanizza 6/a Comune di Palanzano (PR), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Scarichi idrici	Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i.	Comune di Palanzano
Effluenti agronomici	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Emissioni in atmosfera	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Impatto acustico	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune di Palanzano

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A Scarichi idrici" con acclusa planimetria di riferimento;*
 - *"Allegato B Effluenti agronomici";*
 - *"Allegato C Emissioni in atmosfera" con acclusa planimetria di riferimento;*
 - *"Allegato E impatto acustico"*
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Unione Montana Appennino Parma Est ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Palanzano e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il

seguito di competenza;

10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.Lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

istruttore tecnico: Tommaso Taticchi

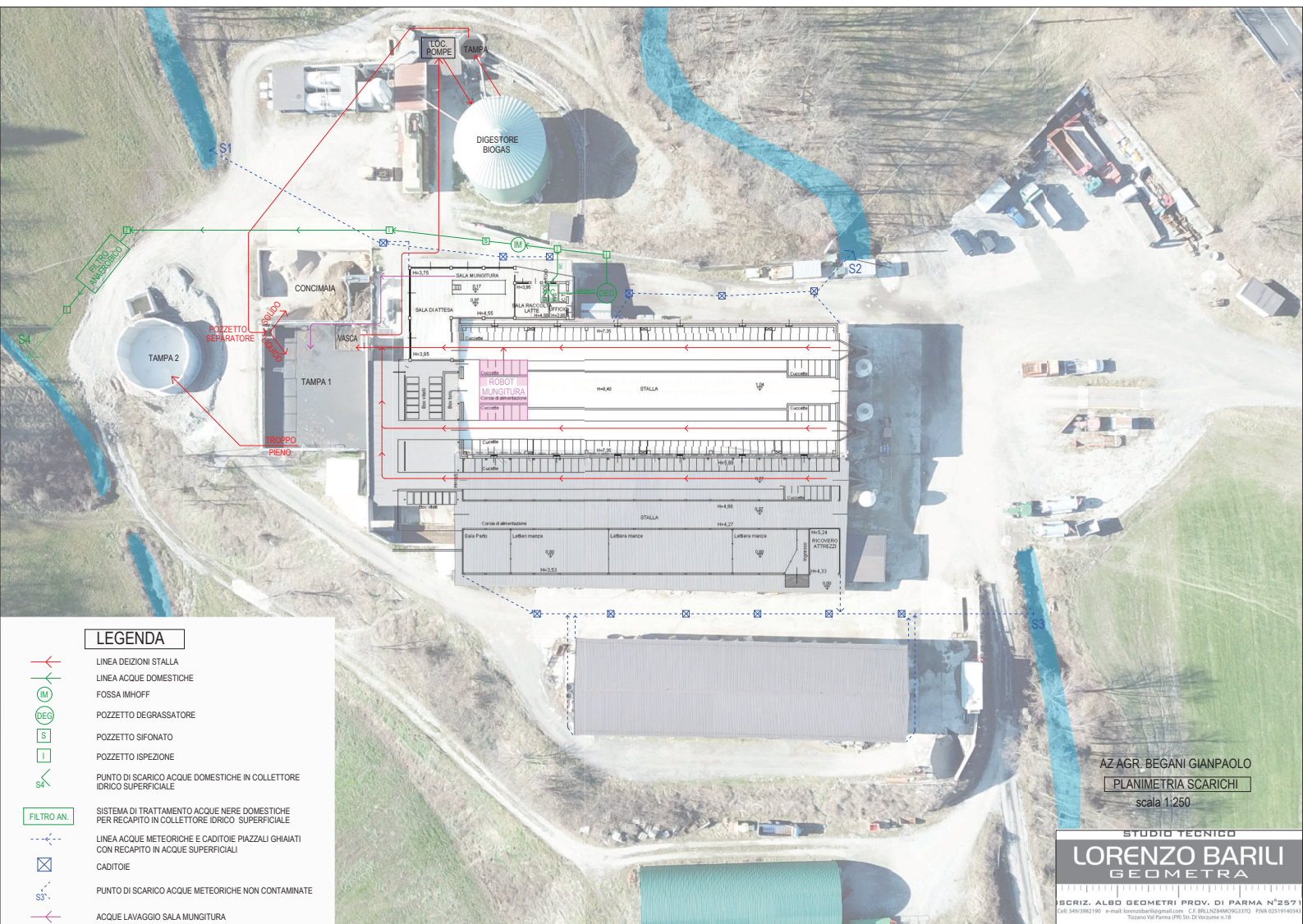
La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO A

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 11890-2025
	Ditta individuale di cui alla pratica SUAP 2900/2025 Stabilimento in Strada Selvanizza 6/a, Comune di Palanzano (PR)
CONSIDERATO: - Parere favorevole espresso per quanto di competenza del Comune di Palanzano (acquisito con nota PG prot. n. 22402 del 05/02/2026);	
PARTE DESCRITTIVA	Scarico S4 (così individuato nella documentazione allegata): - tipo di refluo scaricato: acque reflue domestiche previo trattamento in degrassatore, fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico; - corpo idrico ricettore: corso d'acqua recettore anonimo; - volume scaricato: 220 m3/anno; - portata massima: 0,60 m3/giorno;
PRESCRIZIONI	Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti.
DOCUMENTI ALLEGATI	planimetria rete fognaria

nota: competenza Comune



LEGENDA

- LINEA DEIZIONI STALLA
- LINEA ACQUE DOMESTICHE
- FOSSA IMHOFF
- POZZETTO DEGRASSATORE
- POZZETTO SIFONATO
- POZZETTO ISPEZIONE
- PUNTO DI SCARICO ACQUE DOMESTICHE IN COLLETTORE IDRICO SUPERFICIALE
- SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUE NERE DOMESTICHE PER RECAPITO IN COLLETTORE IDRICO SUPERFICIALE
- LINEA ACQUE METEORICHE E CADITOIE PIAZZALI GHIAIATI CON RECAPITO IN ACQUE SUPERFICIALI
- CADITOIE
- PUNTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE NON CONTAMINATE
- ACQUE LAVAGGIO SALA MUNGITURA

AZ AGR. BEGANI GIANPAOLO
PLANIMETRIA SCARICHI
scala 1:250

STUDIO TECNICO
LORENZO BARIU
GEOMETRA

SCRIZ. ALBO GEOMETRI PROV. DI PARMA N°2571
Cell. 3495962100 - e-mail: lorenzo.bariu@gmail.com - C.F. 88110290360-031570 - PIVA 02510140345
Tavolo: Via Parma 170 Str. Di Vecchio n. 18

Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
	Rif. prat. Sinadoc 11890-2025 / Sinadoc 38224-2025
	BEGANI GIANPAOLO - Strada Selvanizza, 6/a - Palanzano (PR)
PARTE DESCRITTIVA	Gli effluenti zootecnici e/o le acque reflue da destinarsi all'utilizzazione agronomica hanno origine "primaria" dalla gestione dell'allevamento bovino a codice 026PR055 e ad orientamento produttivo latte. Secondariamente, nell'azienda, è indicata la presenza di un impianto di digestione anaerobica alimentato con i reflui del suddetto allevamento.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	Vigente normativa regionale e nazionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (Regolamento regionale n. 2/2024 e Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg. n. 2/2024) Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art 112 del Dlgs 152/06 e la Delib. regionale 1395 del 09/10/2006.
PRESCRIZIONI Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata attraverso il portale regionale Gestione Effluenti. L'utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici e acque reflue deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale e Nazionale. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari deve avvenire in conformità con le disposizioni della vigente Normativa Regionale e Nazionale. I liquiletami di produzione animali vengono raccolti ed immessi in canalette principali che li recapitano nelle apposite vasche. Lo stoccaggio avviene all'interno dei seguenti contenitori: • Tampa 1: costituita da un contenitore seminterrato in calcestruzzo, chiuso su tutti i lati, posto all'esterno della stalla. La capacità netta di stoccaggio si attesta sui 1.700 m³ con un'altezza di 5 . All'interno del contenitore viene immagazzinato unicamente liquame, oltre che le acque meteoriche, che attraverso un troppo pieno, può essere trasferito nella Tampa 2, in caso di raggiungimento della capacità di stoccaggio massima; • Tampa 2: vasca a pianta circolare di diametro pari a 11m e altezza 5m, tutta fuori terra. La capacità massima della tampa si attesta sui 475 m³ di liquame. Rappresenta un contenitore di emergenza; • Digestore biogas: vasca digestore biogas avente un volume di stoccaggio pari a 904 m³; • Concimaia: costruita in adiacenza della Tampa 1, consiste in una platea scoperta che raccoglie tutti i reflui palabili prodotti in sito. Mostra una forma rettangolare con una capacità di 340 m³.	

E' presente un separatore s/l situato a valle del processo di produzione del biogas, che separa la frazione del digestato non palabile, stoccata nella tampa 1, da quella solida stoccata nella concimaia.

Oltre agli effluenti di natura zootecnica, verranno raccolti all'interno della vasca di raccolta del digestato frazione non palabile, sia i reflui provenienti dalle operazioni di lavaggio degli impianti e delle attrezzature zootecniche adibite alla mungitura, sia i reflui domestici a seguito del passaggio depurativo nella fossa Imhoff.

I contenitori di stoccaggio presentano dimensioni tali da contenere i reflui prodotti; infatti la capacità di stoccaggio liquami è di 3.079 m³ a fronte di una produzione aziendale di 2.558,30 m³, mentre la capacità di stoccaggio letame è di 340 m³ a fronte di una produzione aziendale di 261,12 m³.

Dovranno essere applicate buone pratiche nell'uso agronomico del digestato quali:

- riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;
- divieto di spandimento sui terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve;
- evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolar modo quando spira in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
- tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni come previsto dal piano di utilizzazione agronomica;
- distribuzione dei liquami con erogatori a pressione di esercizio corrispondente alla % di pendenza dei terreni utilizzati ed incorporazione al terreno entro le 24 ore dalla distribuzione;
- i letami ed i materiali assimilati e gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro le 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento, foraggiere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.

L'utilizzazione agronomica del digestato deve essere effettuata garantendo il rispetto di una distanza:

- non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
- di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.

La gestione del digestato dovrà essere effettuata rispettando le indicazioni stabilite dall'Autorità Competente e della normativa di settore vigente.

Dovranno essere aggiornati, se necessario, la Comunicazione ex L.R. 4/07 ed il PUA in merito alle variazioni intervenute nella gestione dell'insediamento zootecnico.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 11890-2025
	Ditta individuale di cui alla pratica SUAP 2900/2025
	Stabilimento in Strada Selvanizza 6/a, Comune di Palanzano (PR)
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023).	
PARTE DESCRITTIVA	
Considerato che:	
1. l'attività industriale prevede “produzione energia elettrica con biogas da digestione anaerobica connesso all’attività di allevamento bovini”; 2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei; 3. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030); 4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; 5. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate; 6. è stata dichiarata l'eliminazione della E2 autorizzata con aut. N.987 del 24/3/2010 7. è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente: a. SF1 -SF2 sfiati cisterna gasolio 8. è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.;	

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E1 COGENERATORE BIOGAS

Gli effluenti gassosi che si generano dal gruppo elettrogeno di cogenerazione costituito da motore MAN mod. E2848 LE322 di potenza elettrica complessiva di 249 kW e potenza termica nominale 641 kW, funzionante con il biogas proveniente dalla digestione anaerobica di deiezioni bovine, frumento, glicerina vegetale e melassa, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera in atmosfera.

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Carbonio Organico Totale* (COT)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	800	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa., in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.

* escluso metano

EMISSIONE 04 "Gruppo elettrogeno a gasolio" solo emergenza – Potenzialità 88 Kw

Polveri	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

EMISSIONE E03: torcia di emergenza

Gli effluenti gassosi che si generano dall'utilizzo della torcia in caso di emergenza, devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Temperatura minima di combustione	600	°C
Ossigeno libero minimo tq	3	%
Tempo di contatto	≥ 0.2	secondi (a 800°C)

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alla emissione E1 debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti afferenti alle emissioni E1, E4, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

EMISSIONI DIFFUSE

L'impianto nel suo complesso origina emissioni diffuse polverulente ed odorigene provenienti dalle seguenti possibili fonti:

- stoccaggio delle materie prime
- stoccaggio del digestato solido
- stoccaggio del digestato liquido
- vasca di premiscelazione
- transito mezzi

In relazione alle emissioni diffuse:

Relativamente alla formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene, la ditta adotta i seguenti accorgimenti:

1. stoccaggi delle materie prime: copertura dei cumuli di materia prima con idoneo telo; viene lasciato scoperto solo il fronte di avanzamento;
2. stoccaggio della parte liquida e della parte solida del digestato: il digestato prodotto proviene da digestione primaria in due digestori a cui segue una digestione secondaria in digestore coperto; durante la digestione secondaria la fonte di odori viene abbattuta;
3. vasca di pretrattamento (premiscelazione): Trattasi di vasche, a pianta circolare, dotate in copertura di accumulatore pressostatico, costituito da doppia membrana in poliestere con supporto pneumatico, fissata alla parte superiore di ciascuna vasca;
4. transito mezzi: le emissioni polverose derivanti dal transito dei mezzi lungo il tratto di strada di accesso prossimo all'impianto, sono abbattute tramite la predisposizione e l'utilizzo di alcuni getti di nebulizzazione dell'acqua da utilizzare nella stagione secca. La ditta ha inoltre modificato la viabilità interna dei mezzi al fine di ridurre eventuali problematiche dovute al passaggio dei mezzi pesanti;
5. separazione fisica di ciascuna tipologia di sottoprodotto stoccato;

6. movimentazione con pale per evitare perdite lungo il percorso;
7. stoccaggio per breve durata dei prodotti in arrivo all'impianto.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

1. ai sensi della DGR 1495/11 per la frazione palabile del digestato è obbligatoria la copertura dell'area di stoccaggio e tamponature laterali ed inoltre lo stoccaggio dovrà essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli che pertanto dovranno essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati. Tutte le materie prime stoccate in cumulo devono essere coperte con idonea telonatura. Lo stoccaggio dei materiali in arrivo all'impianto con tenore di sostanza secca inferiore al 60%, ad esclusione degli insilati, deve essere di breve durata (non oltre 72 ore) onde prevenire fenomeni di anaerobiosi;
2. ai sensi della DGR 1495/11 la ditta deve attuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene a seguito della variazione della dieta. Il monitoraggio deve essere condotto secondo la norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alle sorgenti più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si devono effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale la ditta dovrà trasmettere tali dati all'autorità competente;
3. le emissioni convogliate dovranno rispettare i limiti di emissione riportati nell'apposito capitolo;
4. dev'essere effettuato un controllo con frequenza almeno annuale delle emissioni del cogeneratore ed il Gestore dell'impianto dovrà mantenere la relativa documentazione a disposizione dell'Organo di controllo;
5. devono essere annotati almeno annualmente su apposito registro tenuto a disposizione delle Autorità di controllo le seguenti informazioni relative alle emissioni in atmosfera;
6. data, l'orario e risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento nel corso dei prelievi alle emissioni (le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni);
7. la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza;
8. per l'intero impianto devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni dall'insediamento di polveri, gas, vapori o fumi che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi comprometterne il legittimo uso e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti;
9. devono essere rispettate le ulteriori pertinenti misure gestionali indicate ai punti 3.2 e 4 specificati nella D.G.R. 1495/2011 del 24/10/2011 "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti biogas";
10. dev'essere mantenuto apposito registro su cui annotare la data e l'orario di conferimento delle biomasse, i quantitativi annuali di biomassa alimentata al digestore, la quantità annuale di biogas prodotto e di energia elettrica prodotta, gli interventi relativi al controllo della funzionalità dell'impianto (ad es: verifica tenuta valvole, torce, pulizia pozzetti e reti di scolo);
11. gli impianti di trattamento /raccolta delle acque dovranno essere sottoposti annualmente ad operazioni di verifica controllo e manutenzione e di tali interventi dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli organi di controllo;
12. la tampa interrata per il contenimento dei liquami domestici dev'essere a doppia parete;
13. lo smaltimento dei reflui deve avvenire secondo quanto previsto dalle normative in materia di rifiuti;

14. presso l'azienda dev'essere mantenuta tutta la prevista documentazione relativa all'utilizzo agronomico del digestato;
15. i rifiuti devono essere stoccati in modo da evitare pregiudizio all'ambiente e gestiti in conformità alla parte Quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i.;
16. lo spandimento del digestato liquido e solido dovrà avvenire sui terreni in uso all'azienda agricola finalizzati alla coltivazione del mais utilizzato come materia prima per la digestione anaerobica, come indicato nella documentazione in possesso del Servizio Agricoltura della Provincia di Parma.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Partita IVA/Codice fiscale:	02002690341
Sede legale:	Strada Selvanizza n,6/a, Comune di Palanzano (PR).
Sede locale impianti:	Strada Selvanizza n,6/a, Comune di Palanzano (PR).
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	produzione energia elettrica con biogas da digestione anaerobica connesso all'attività di allevamento bovini
Settore attività CRIAER:	4.12
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	energia elettrica prodotta [kWh]
Indicatore 2:	biomasse utilizzate [t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	6 m
Temperatura media emissioni:	730 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	
Ossidi di azoto (NO _x):	2683
Monossido di carbonio (CO):	4292
Biossido di carbonio (CO ₂):	1158628

Composti organici volatili non metanici (COVNM):	925
Cloro e composti inorganici:	54

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*);

	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Cloro e suoi composti inorganici	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato **"Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"** contenente disposizioni relative alla predisposizione dei registri, alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

PLANIMETRIA	Planimetria dei punti emissivi allegata al presente atto quale parte integrante.
--------------------	--

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

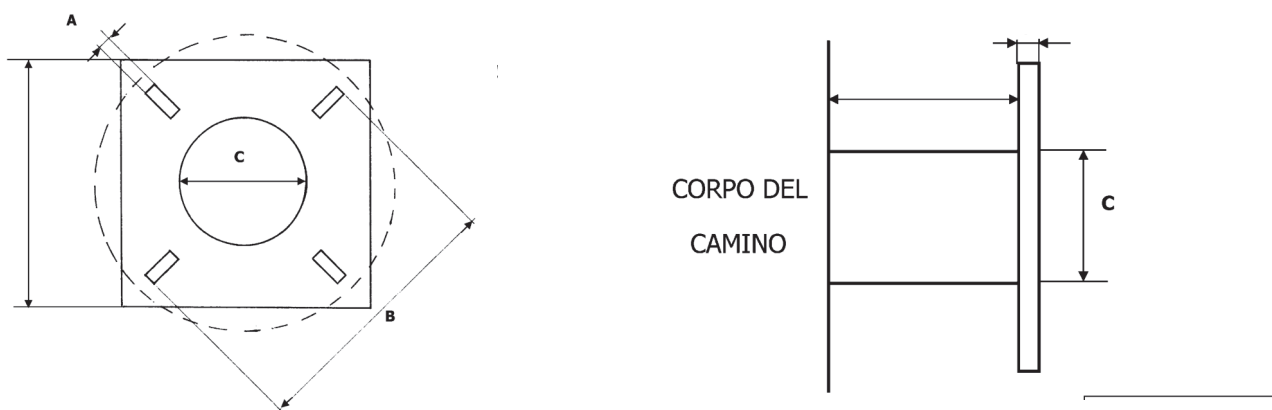
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.



BEGANI GIANPAOLO
Shade Servizi Srl - Fraz. Servanzina
43022 Palauca (PR)
C.F. 05469170151
P.IVA 02062890241

**Istanza di
Autorizzazione Unica Ambientale
di A.U.A. (D.P.R. 59/2013)**

Elaborato: Pianimetria delle emissioni
in atmosfera

Al. 5
Scala 1:500

Il Legale Rappresentante

Marzo 2025

LEGENDA
- - - Perimetro di proprietà azienda "Begani Giampaolo"
- - - strettamente connessa alle attività di allevamento
bovini e alla gestione del Biogas
EMISSIONI CONVOGLIATE
 Cogenerazione biogas (Pot. 641 kW)
 Torcia in emergenza
 Gruppo elettrogeno a gasolio di emergenza
(Pot. 88 kW)
 Cisterna a gasolio (capacità 3 m³)
 Cisterna a gasolio (capacità 9 m³)
 Silo mangime bovini (capacità 25 m³)
 Silo mangime bovini (capacità 15 m³)
EMISSIONI DIFFUSE
 Contenitore di stoccaggio liquetame
(capacità 1.700 m³)
 Contenitore di stoccaggio liquetame
(capacità 500 m³)

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 11890-2025
	Ditta individuale di cui alla pratica SUAP 2900/2025 Stabilimento in Strada Selvanizza 6/a, Comune di Palanzano (PR)
	L'impresa ha presentato documento di valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale nella quale si osserva come mediante le opere di mitigazione acustica obbligatorie, i limiti assoluti e differenziali di immissione saranno rispettati presso tutti i ricettori residenziali individuati in prossimità dell'area in esame.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	
- piano di classificazione acustica comunale.	
PRESCRIZIONI	
La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:	
• le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; • l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; • deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.